

Interessante pronuncia dei Giudici di legittimità.

Con la recente **sentenza, n. 5083/2019**, si consolida l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, **è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, se vi è specifica eccezione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere** (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015).

Nel caso di specie, risultando oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario firmatario dell'avviso di accertamento, **gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, ne è conseguita la nullità dell'avviso impugnato.**

Pertanto, nell'impugnare l'avviso di accertamento, solleva sempre, preliminarmente, questione di illegittimità dello stesso per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'obbligo di sottoscrizione dell'emanato provvedimento.

Difatti, nell'ambito delle violazioni ascrivibili all'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, va fatto rilevare il difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato che, anziché essere sottoscritto dal Direttore legale rappresentante *pro tempore* dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, unico soggetto legittimato a conferire efficacia legale "esterna" ad un atto impositivo, è (normalmente) sottoscritto da altro funzionario privo di potere di rappresentanza.

E, sollevata la questione di illegittimità dell'atto, verifica sempre che l'Ufficio produca ritualmente in giudizio la delega del Direttore Provinciale perchè se quest'ultima non viene tempestivamente e ritualmente prodotta in giudizio, l'accertamento diviene privo di effetti esterni in quanto sottoscritto da soggetto non preposto a tale funzione.

Quindi, la verifica dell'effettiva presenza o meno di tale delega di sottoscrizione risulterà essenziale ai fini della legittimità dell'atto impugnato, atteso che, si ripete, in carenza della stessa, l'accertamento decade *ex lege*, così come più volte statuito da copiosa giurisprudenza, e in ultimo evidenziato anche dalla suprema Corte di Cassazione con la pronuncia qui in rassegna.

Da ultimo, solo in diversi contesti fiscali - quali, ad esempio, la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita catastale - e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma stampata (cfr. Cass. Ord. 27873/2018).